



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 21/12/2023 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:

**FANTINI UGO MARIA**, Presidente e Relatore  
**CASTIELLO FRANCESCO**, Giudice  
**DEL GIUDICE BRUNO**, Giudice

in data 21/12/2023 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sull'appello n. 523/2023 depositato il 27/01/2023

**proposto da**

Regione Lazio - Via Rr Garibaldi 7 00145 Roma RM

**Difeso da**

Tiziana Ciotola - CTLTZN69S55F839D

**ed elettivamente domiciliato presso** tiziana.ciotola@regione.lazio.legalmail.it

**contro**

Energy Mix Srl - 11400741002

**Difeso da**

Tommaso Bancheri - BNCTMS75S22G274L

**ed elettivamente domiciliato presso** tommaso.bancheri@pecavvocatitivoli.it

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- pronuncia sentenza n. 13211/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 7 e pubblicata il 24/11/2022

**Atti impositivi:**

- DINIEGO RIMBORSO IMPOSTA REGIONALE BENZINA AUTOTRAZIONE 2018
- DINIEGO RIMBORSO IMPOSTA REGIONALE BENZINA AUTOTRAZIONE 2019
- DINIEGO RIMBORSO IMPOSTA REGIONALE BENZINA AUTOTRAZIONE 2020

**a seguito di discussione in pubblica udienza**

**Richieste delle parti:**

**Ricorrente/Appellante:** (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

**Resistente/Appellato:** (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

La **REGIONE LAZIO** impugna la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Roma n. 13211 del 24.11.2022 con la quale è stato accolto il ricorso proposto dalla società **ENERGY MIX Srl**, avverso il diniego del rimborso dell'IRBA (Imposta Regionale Benzina Autotrazione) 2018.

L'appellante impugna la sentenza sollevando i seguenti motivi:

- 1) contrasto dell'art. 17 del D.Lgs. 398/90 e dell'art. 3, comma 4 della L.R. Lazio N. 19/2011 con l'art. 1, paragrafo 2, della Direttiva 2008/118/Ce – Direttiva non *self-executing*; in particolare l'invocata direttiva CE 118/08 – la quale suggeriva l'abolizione dell'imposta – non è direttamente esecutiva e, oltretutto, essendo in discussione l'anno 2018, sarebbe applicabile in quanto è stata abolita con la legge di bilancio 2021 e non produce effetti retroattivi;
- 2) l'omesso esame, da parte dei giudici di 1^ istanza, relativo all'incidenza finanziaria del tributo sul consumatore finale; quindi, unico soggetto deputato alla richiesta di rimborso è il fornitore e il consumatore finale può solo, eventualmente, esercitare l'azione civile;
- 3) violazione e/o errata applicazione dell'art. 1, comma 628 e 629, della legge n. 178 del 2020 e dell'art. 3 commi 6 e 7 della legge Regione Lazio n. 25 del 2020; pertanto, osserva, l'appellante essendo fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già sorte, il diritto al rimborso per l'annualità 2018 non poteva essere esercitato;
- 4) l'inammissibilità dell'istanza di rimborso per non essere stata trasmessa anche alla Agenzia delle Entrate.

Si costituisce in giudizio l'appellata che controdeduce respingendo tutti i motivi di impugnazione.

Entrambe le parti concludono per l'accoglimento delle rispettive argomentazioni difensive con vittoria di spese.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'appello è infondato.

I motivi di impugnazione possono essere esaminati congiuntamente, trattandosi di questioni che trovano soluzione nell'ambito del medesimo quadro normativo.

1. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea è specificamente intervenuta – in ordine al tributo qui dedotto, l'IRBA – con ordinanza del 9 novembre 2021, a seguito di rinvio pregiudiziale nella causa C-255/20 citata. La domanda di pronuncia pregiudiziale verteva appunto sull'interpretazione dell'art. 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 alla luce dell'art. 1, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2008/118.

La CGUE ha stabilito che:

- *<< anche se l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 prevede che gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette, è necessario che tali imposte abbiano 'finalità specifiche' e che siano conformi alle norme fiscali dell'Unione applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta >>;*
- *siccome qualsiasi imposta persegue necessariamente uno scopo di bilancio, la sola circostanza che un'imposta miri ad un obiettivo di bilancio non può, di per sé sola, salvo privare l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 di qualsivoglia sostanza, essere sufficiente a escludere che l'imposta in parola possa essere considerata dotata parimenti di una «finalità specifica» ai sensi di tale disposizione (sentenza del 5 marzo 2015, Statoil Fuel & Retail, C-553/13, EU:C:2015:149, punto 38 e giurisprudenza ivi citata) (...);*
- *<< in assenza di un meccanismo di destinazione predeterminata del gettito, un'imposta che grava sui prodotti sottoposti ad accisa può essere considerata perseguire una "finalità specifica" ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 soltanto qualora tale imposta sia concepita, quanto alla sua struttura, segnatamente riguardo alla materia imponibile o all'aliquota d'imposta, in modo tale da influenzare il comportamento dei contribuenti nel senso di consentire la realizzazione della finalità specifica invocata, ad esempio mediante una forte tassazione dei prodotti di cui trattasi al fine di scoraggiarne il consumo (sentenza del 5 marzo 2015, Stato il Fuel & Retail, C-553/13, EU:C:2015:149, punto 42 e giurisprudenza ivi citata) (...) >>;*
- *<< alla luce dell'insieme delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che istituisce un'imposta regionale sulle vendite di benzina per autotrazione, dal momento che non si può ritenere che tale imposta abbia una «finalità specifica» ai sensi di tale disposizione, il suo gettito essendo inteso solo a contribuire genericamente al bilancio degli enti territoriali >>.*

2. L'ordinamento nazionale, ancor prima che l'incompatibilità del tributo con il diritto UE venisse così formalmente sancita – ed anche al fine di impedire ulteriori conseguenze di una procedura di infrazione già intrapresa nel luglio 2018, per questo titolo, dalla Commissione Europea contro lo Stato – era intervenuto per abolire l'imposta.

In particolare, l'art. 1, commi 628-630 della legge bilancio 2021 (l. 30 dicembre 2020, n. 178), così dispone: << *L'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 14 giugno 1990, n. 158, l'articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, l'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e l'articolo 1, commi 670, lettera a), e 671, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recanti disposizioni in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione, sono abrogati* >>.

3. Le Regioni a statuto ordinario (co. 629) dovevano adeguare la propria normativa provvedendo a loro volta alla soppressione dell'imposta in esame; soppressione che, per quanto concerne la Regione Lazio, è in effetti avvenuta – a decorrere dal periodo di imposta 2021 – con Legge Regionale 30 dicembre 2020 n. 25, art. 3, comma 6 e 7.

Ora, è vero che oggetto del presente giudizio è la realizzazione di una pretesa impositiva insorta prima della soppressione del tributo da parte della l. 178/20 e che, stante la su riportata clausola legale, dovrebbe rimanere “salva” nei suoi effetti obbligatori.

E tuttavia l'accertata incompatibilità dell'imposta con il diritto UE, secondo quanto si è già osservato, esclude che questa clausola di salvezza possa sopravvivere alla radicale espunzione del tributo – appunto per le predette considerazioni di incompatibilità – dall'Ordinamento nazionale.

Sicché, per le stesse ragioni ostative già evidenziate dalla CGUE nella pronuncia menzionata, deve questo giudice nazionale disapplicare la norma interna che vorrebbe mantenere al tributo soppresso una residuale efficacia impositiva per il passato, cioè in rapporto alle obbligazioni insorte prima della soppressione stessa.

Conclusione, questa, che impone di ritenere non dovuta l'imposta anche per le annualità precedenti al 2021, con ciò parimenti disapplicando la citata legge regionale Lazio che ha, a sua volta, collocato un limite temporale di validità ed efficacia di un'imposta che si pone in già affermato totale contrasto con il diritto UE e, in particolare, con l'articolo 1, par. 2, della direttiva 2008/118/Ce cit..

4. Va del resto ancora osservato come l'interpretazione di una norma di diritto comunitario data pregiudizialmente dalla CGUE nell'esercizio della competenza ad essa attribuita << *chiarisce e precisa, quando ve ne sia il bisogno, il significato e la portata della norma, quale deve, o avrebbe dovuto, essere intesa ed applicata dal momento della sua entrata in vigore* >>; con la conseguenza che, proprio per la sua portata interpretativa-dichiarativa, essa produce effetti normalmente retroattivi sui rapporti ancora aperti e *sub judice*, in modo tale che << *la norma così interpretata può, e deve, essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa, se, per il resto, sono soddisfatte le condizioni che consentono di portare alla cognizione dei giudici competenti una controversia relativa all'applicazione di detta norma* >> (CGUE sent. 27. 3. 1980 in cause riunite nn. 66, 127 e 128/79; Cass. n. 6858 del 7.03.2023).

5. Ogni altra eccezione sollevata da entrambe le parti deve ritenersi assorbita dalle suesposte motivazioni

6. Le spese dell'intero giudizio vanno compensate anche per il presente grado di giudizio in ragione dell'evoluzione normativa ed interpretativa di cui si è dato conto e della recente giurisprudenza anche della Corte di Cassazione sopravvenuta in corso di giudizio.

**P.Q.M.**

La Corte di Giustizia rigetta l'appello. Spese processuali compensate.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 21 dicembre 2023

**IL PRESIDENTE RELATORE**

Ugo Maria Fantini